Martedì 4 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 — 96/0114 (CNS) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0403/96),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

([1]) JO C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

III.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115(CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ([1]) e con le modifiche di cui sotto:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento di compromesso 77) *	
Ottavo considerando	
considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo, in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato;	considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo, in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato; **che per i succhi di frutta cui sono state aggiunte vitamine è opportuno garantire al consumatore un'informazione corretta sulla composizione del prodotto, con un complemento di informazioni sull'etichettatura oltre all'elenco degli ingredienti;**

** (L'emendamento 34 decade)*

([1]) GU C 34 del 2.2.1998, pag. 91.
([1]) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 10.